



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **1** Del **17/01/2019**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2019.

Il giorno **17/01/2019** alle ore **20:30** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	CORTI ROBERTO	X		14	BERETTA MARCO	X	
2	TACCAGNI ACHILLE	X		15	MARIANI SERGIO	X	
3	SICURELLO MARTA	X		16	ROCCO EMANUELA	X	
4	HUELLER DARIO	X		17	ZANELLO MASSIMO		X
5	ALBERTI ALESSIO	X		18	VILLA ANDREA	X	
6	RICCHIUTI MARIALUISA	X		19	LO RE GRETA	X	
7	CICCHETTI ROCCO	X		20	GHEZZI LUCA	X	
8	RUSSI ANGELO	X		21	COMMATTEO DANIELE MARIO	X	
9	RAVASI MARIANGELA	X		22	BARLOZZETTI CARLOTTA	X	
10	PEREGO SARA	X		23	MONTRASIO SARA	X	
11	SMIRAGLIA ANNUNZIATA	X		24	PACE LUCA	X	
12	SALA STEFANO AMBROGIO	X		25	GARGIULO SIMONE	X	
13	PASQUALI FRANCESCO	X					

Risultano presenti N° **24** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **1** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Cicchetti Rocco**,

Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, con 24 presenti, apre la seduta e propone un minuto di silenzio per la recente scomparsa di Pavel Adamovich, Sindaco di Varsavia.

Il Presidente apre il punto in discussione e passa la parola al Consigliere Smiraglia Annunziata, la quale chiede di presentare un emendamento.

L'emendamento, allegato e parte integrale del presente atto, viene consegnato alla presidenza e viene dato parere favorevole all'accogliibilità sia da parte del Segretario, che da parte del Dirigente l'Area Risorse, seduta tra i banchi del Consiglio su invito del Presidente.

Entra il Consigliere Comunale Zanello Massimo, presenti n. 25 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Smiraglia che legge l'emendamento; seguono la discussione e la votazione dell'emendamento che qui viene integralmente riportato:

"I Gruppi Consiliari Partito Democratico, Desio Viva e sinistra per Desio

Visto lo schema di bilancio 2019-2021 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 254 del 13.12.2018 e presentati al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 17, c. 1, del vigente Regolamento Comunale del Consiglio Comunale;

Rilevato che il gettito dell'imposta municipale propria è destinato ai Comuni escluso il gettito derivante dagli immobili di categoria D ad aliquota base;

Considerato il periodo storico che stiamo attraversando in cui la concorrenza dei medi e grandi centri commerciali e del commercio elettronico che, potendo contare su strutture di costo differenti, stanno mettendo in seria difficoltà i negozi di vicinato che ancora oggi svolgono un ruolo importante nel popolamento dei centri cittadini;

considerato che il settore bancario nel nostro paese ha una tassazione più alta che altri paesi

Presenta al consiglio comunale

Il seguente emendamento alla delibera in oggetto

Tipologie imponibile	Descrizione	Aliquota IMU
D5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	10,4 % *
D8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	10,4 % *

* Il Presidente precisa, su indicazione del Dirigente Area Risorse, che le aliquote sono da intendersi per mille e non per cento.

Con 15 voti favorevoli e 10 contrari, l'emendamento viene approvato.

Il Presidente passa la parola all'ass. Moro per l'illustrazione della pratica così come emendata;

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dalla tassa rifiuti (TARI), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dall'imposta municipale propria (IMU);
- l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, così come disposto dal comma 703, dell'art. 1, della sopra citata Legge n. 147/2013;
- l'art. 13 del sopra citato Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9;

VISTO E CONSIDERATO l'art. 13 del Decreto legge n. 201/2011, il quale dispone:

- al comma 6 che *"l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 456, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;
- al comma 6-bis, che *"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento"*;
- al comma 7 che *"l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;
- al comma 9-bis che *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, e precisamente i seguenti commi:

- il comma 669 con il quale viene stabilito che *"il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- il comma 675 il quale stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 3: *"La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 del presente articolo.."*;
- il comma 676 che stabilisce: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille....."*;
- il comma 678 che stabilisce: *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento"*;
- il comma 683 che prevede l'approvazione, del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote TASI le quali possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 47 del 19.12.2017 con la quale sono state confermate anche per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU e TASI deliberate con atto di C.C. n. 27 del 17.03.2016;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2014, così come modificato con successivi atti di C.C. n. 37 del 04.06.2015, n. 13 del 03.03.2016 e n. 43 del 05.12.2017, composto al Capo II dal Regolamento Componente "IMU" e al Capo IV dal Regolamento Componente "TASI";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2019 degli enti locali è stabilito al 28 febbraio 2019, così come da Decreto Ministeriale in fase di emanazione;

VISTA la delibera di G.C. n. 235 del 27.11.2018 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019;

VISTO l' "Accordo locale per la città di Desio" sottoscritto in data 14 maggio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 al fine di incentivare alla locazione a canone concordato i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo;

VISTO l'emendamento presentato ed approvato durante la trattazione del presente provvedimento;

RITENUTO di confermare, per l'IMU con esclusivo riferimento agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione l'abitazione principale del soggetto passivo, con le relative pertinenze, nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

Gli interventi dei Consiglieri sono riportati e conservati nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari n. 10 (Zanello, Villa, Lo Re, Ghezzi, Commatteo, Barlozzetti, Montrasio, Pace, Gargiulo e Rocco)

d e l i b e r a

1. di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), comprensive delle maggiorazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota IMU	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse e C/7 (tettoie chiuse ed aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 %	0,28%
Immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98	0,40 %	0
Aree edificabili.....	0,98%	0,08%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti	0,25%
Immobili classificati nella categoria catastale D5 - Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - Immobili classificati nella categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	1,04 %	0
Altri immobili	0,98 %	0

2. di confermare, ai fini IMU, la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusivo riferimento agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, così come previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;
3. di confermare la delibera di G.C. n. 235 del 27.11.2018 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria e della TASI per l'anno 2019;
4. di rinviare per tutto quanto non previsto dal presente atto alle disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nonché ai rispettivi Regolamenti Componenti dell'imposta unica comunale (IUC);
5. di prendere atto della facoltà prevista dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. n. 267/00, di modificare in sede di verifica degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio le aliquote dei tributi;
6. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del TUEL n. 267/2000 con voti favorevoli n. 15, astenuti nessuno, contrari n. 10 (Zanello, Villa, Lo Re, Ghezzi, Commatteo, Barlozzetti, Montrasio, Pace, Gargiulo e Rocco)

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cicchetti Rocco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
